**Rapporto**

**7275 R** 29 marzo 2017 istituzioni

**della Commissione della legislazione**

**sul messaggio 25 gennaio 2017 concernente la revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione del 28 febbraio 2007 concernente il nuovo concetto organizzativo degli organi di condotta cantonali e le competenze sull'approvvigionamento economico del Paese**

**I. premessa**

La Legge federale del 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) lascia ai Cantoni il compito di disciplinare l'istruzione, la condotta tempestiva e conforme alla situazione, nonché l'intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popolazione.

Il testo cantonale del 2007 tiene conto delle varie riforme introdotte negli anni Novanta focalizzandosi sull'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni di emergenza così come sulla collaborazione più stretta tra le organizzazioni partner.

**II. il messaggio del Consiglio di stato**

La proposta di modifica legislativa ha come obiettivo l'istituzione di un nuovo concetto organizzativo e di riflesso la creazione di una nuova struttura di condotta che permetterà maggiori flessibilità ed efficacia nella gestione degli avvenimenti ottimizzando le risorse disponibili.

Questa è la conseguenza di un'analisi critica condotta in questi ultimi anni che ha scaturito la necessità di rivedere la struttura dell'organizzazione di condotta e le relative competenze.

Attualmente gli stati maggiori di condotta sono suddivisi in strutture: lo SMCC (Stato maggiore cantonale di condotta), il NOC (Nucleo operativo di catastrofe) e lo SMEPI (Stato maggiore enti di primo intervento).

Si propone quindi di creare lo SMCC quale unica struttura capace di assorbire gli Stati maggiori (SMCC e NOC) attualmente conosciuti, con a capo il comandante della polizia cantonale. Questo permetterà una maggiore efficacia e semplificazione così come un'uniformità di condotta. Si evita altresì il passaggio di consegne che oggi esiste fra il capo NOC e il capo SMCC. Viene abolito il NOC mentre lo SMEPI continuerà a svolgere le attività di coordinamento al fronte dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi d'autoambulanza.

Nella revisione della Legge è necessario inserire la base legale per assegnare la competenza al comandante dello SMCC di ordinare o autorizzare la creazione di Stati Maggiori regionali di condotta (SMRC).

Il Governo propone anche l'inserimento di una base legale cantonale relativa all'approvvigionamento economico del Paese, necessaria per adempire ai relativi compiti delegati ai Cantoni dalla Legge federale sull'approvvigionamento del Paese del 1982 e per adeguarsi alla recente revisione totale approvata dal Parlamento nazionale il 17 giugno 2016.

**iii. Considerazioni commissionali**

Le motivazioni sono state illustrate al relatore dal capo servizio Paolo Cescotta che ha consegnato e illustrato le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione promossa nei primi mesi del 2016. Si sono espressi con suggerimenti e osservazioni sedici Comuni, l'Associazione dei Comuni ticinesi, il comando della polizia cantonale, la Federazione cantonale dei corpi pompieri, la Federazione cantonale dei servizi d'autoambulanza, la Sezione della protezione dell'aria e del suolo, l'Ufficio del medico cantonale e la Conferenza dei presidenti delle Regioni di protezione civile.

I commissari hanno preso atto che la quasi totalità delle osservazioni sono state tenute in considerazione, e più precisamente:

art. 2 modificato inserendo il riferimento alle autorità comunali;

art. 4 i chiarimenti richiesti dai Comuni in relazione ai compiti che toccheranno il responsabile comunale per l'approvvigionamento economico del Paese hanno trovato posto nel commento all'art. 4 cpv. 3 del Messaggio;

art. 9 è stata modificata la nomenclatura degli organi di condotta per allinearsi alla prassi degli altri Cantoni. Viene stabilito che le singole strutture di condotta, nel rispetto dell'autonomia comunale, dovranno favorire l'integrazione di eventuali cellule di condotta create a livello locale;

art. 10 sancisce che la polizia cantonale, terminata la fase acuta di un intervento, può delegare a un partner della Protezione della popolazione la condotta della fase di ripristino;

art. 12 si precisa che l'intervento dei primi enti mobilitati, di regola polizia, pompieri e servizi d'autoambulanza, è condotto, di principio, dalla polizia cantonale.

Tutte le modalità di dettaglio, sollevate nella fase di consultazione, saranno definite nel regolamento d'applicazione.

**IV. conclusioni**

La Commissione della legislazione condivide questa nuova impostazione e organizzazione, peraltro già e testata in occasione di esercitazioni quali "Giruno due" (esercizio in vista dell'apertura del tunnel di base ferroviario del San Gottardo) e "Odescalchi" (esercitazione internazionale svoltasi fra Chiasso e Como), che permetterà una migliore e più razionale gestione di tutti gli eventi (da quelli quotidiani a situazioni d'emergenza più complesse).

Per i motivi suesposti la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare la revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione concernente il nuovo concetto organizzativo degli organi di condotta cantonali e le competenze sull'approvvigionamento economico del Paese.

Per la Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Agustoni - Aldi - Bignasca -

Corti - Delcò Petralli - Filippini -

Gendotti - Lepori - Minotti -